

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonché alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 novembre 1965

(9790)

p. Il Ministro: OLIVA

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla S.p.A. Antonio Usuelli, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Visto il proprio decreto 30 maggio 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 dell'8 giugno 1962, relativo alla misura della cauzione da prestare nel caso di regolamento anticipato di merci da importare ed alio esonero delle operazioni di valore non superiore a 5.000.000 di lire;

Considerato che l'Ufficio italiano dei cambi - Servizio Ispettorato, ha comunicato che la Società Antonio Usuelli di Milano, a fronte dei pagamenti anticipati di cui ai seguenti moduli valutari, ha nazionalizzato le corrispondenti merci, per gli importi indicati sotto ciascuna notifica, oltre i termini consentiti dalle vigenti disposizioni;

Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi - Filiale di Milano:

Mod. B Import n. 6.821.073 del 10 gennaio 1961 di Lst. 21.800.15.4.

Utilizzo ritardato: Lst. 869.7.5.

Mod. B Import n. 6.821.187 del 9 marzo 1961 di Lst 7.460.0.0.

Utilizzo ritardato: Lst. 1622.6.3.

Banca d'Italia - Sede di Milano:

Mod. B Import n. 344012 dell'8 aprile 1963 di Ff. 44.215,58.

Utilizzo ritardato: Ff. 26.545.

Banca Nazionale del Lavoro - Filiale di Milano:

Mod. B Import n. 6.535.013 dell'8 agosto 1963 di \$USA 10.700.

Utilizzo ritardato: \$USA 10.276.

Banca d'Italia - Sede di Milano:

Mod. B Import n. 344.473 del 4 luglio 1963 di Ff. 128.898,10.

Utilizzo ritardato: Ff. 9.403.

Banca Unione - Sede di Milano:

Mod. B Import n. 4.307.200 del 5 novembre 1963 di Ff. 103.847,50.

Utilizzo ritardato: Ff. 53.192,50.

Mod. B Import n. 4.307.311 del 21 gennaio 1964 di Lst. 20.488.11.2.

Utilizzo ritardato: Lst. 1.300.0.0.

Visti gli atti con i quali la S.p.A. Antonio Usuelli - Milano, ha effettuato detti pagamenti anticipati ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e dei decreti ministeriali summenzionati;

Considerato che la ditta interessata ha dichiarato che i ritardi della nazionalizzazione delle merci di cui sopra è cenno sono da ascrivere alle difficoltà di collocamento delle merci stesse sul mercato nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone l'incameramento in favore dell'Erario dello Stato delle cauzioni a suo tempo prestate dalla S. p. A. Antonio Usuelli - Milano, nelle seguenti misure:

10% sugli importi appresso indicati:

Lst. 869.7.5 (ottocentosessantanove sterline sette scellini e cinque pence);

Lst. 1622.6.3. (milleseicentoventidue sterline sei scellini e cinque pence);

5% sugli importi appresso indicati:

Fr.f. 26.545 (ventiseimilacinquecentoquarantacinque);

\$USA 10.276 (diecimiladuecentosettantasei dollari);

Fr.f. 9.403 (novemilaquattrocentotre franchi francesi);

Ff.f. 53.192,50 (cinquantatremilacentonovantadue franchi e cinquanta centesimi);

Lst. 1.300.0.0 (sterline milletrecento).

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà alla esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1965

(9788)

Il Ministro: MATTARELLA

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1965.

Incameramento a favore dell'Erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Edmondo De Amicis - cessata - in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1952, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 6 novembre stesso anno relativo a prestazione di cauzione per importazione di merce dall'estero con pagamento in valuta di conti valutari;

Considerato che la ditta Edmondo De Amicis - cessata - Roma, viale Regina Margherita n. 262, ha chiesto di effettuare un pagamento anticipato per importazione di merci dall'estero, di cui al modulo valutario di seguito elencato, emesso dalla filiale di Roma della Banca d'America e d'Italia:

Mod. B Import n. 2.273.394 emesso l'8 aprile 1960 di Lst. 1625.16.3 (lire sterline milleseicentoventicinque scellini sedici e tre pence);

Visti gli atti con i quali la ditta ha effettuato detto pagamento anticipato ed ha prestato cauzione in favore dell'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi della legge e del decreto ministeriale summenzionati;